



Confederazione Svizzera
Cantone Ticino

Comune di Balerna

Telefono (091) 695 11 60
Fax (091) 683 52 25
e-mail: cancelleria@balerna.ch

Balerna, 19 maggio 2015

al Lodevole
Consiglio Comunale
6828 Balerna

MM 10/2015

Approvazione della convenzione per l'esercizio delle competenze di Polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Balerna

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Con il presente Messaggio si sottopone al Legislativo la proposta della convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Balerna sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Con messaggio governativo n° 6463 del 30 novembre 2010 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il progetto di legge concernente la collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali.
Il Gran Consiglio ticinese, in data 16 marzo 2011, ha adottato la nuova Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che, una volta scaduti i termini di referendum, è stata pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi n. 28 del 3 luglio 2012, unitamente al relativo Regolamento.
Entrambi i nuovi strumenti legislativi sono entrati in vigore il 1. settembre 2012 con le modifiche pubblicate sul Foglio Ufficiale del 18 aprile 2014.
2. La legge cantonale ha istituito 8 regioni di Polizia comunale con il relativo Comune polo. La Regione I include i Comuni di Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo.

Le disposizioni legislative cantonali hanno inoltre definito le competenze delle Polizie comunali. In particolare sono stati automaticamente conferiti alle Polizie comunali i compiti di cui all'allegato 2 capitolo A della legge, mentre quelli di cui all'allegato 2 capitolo B potranno singolarmente essere conferiti alle Polizie comunali, solo in un secondo tempo su esplicita richiesta dei Comuni al Consiglio di Stato, che deve rilasciare la relativa delega.

3. In data 22 ottobre 2013 il Dipartimento delle Istituzioni ha incontrato i Comuni della Regione e ha illustrato la nuova legge, spiegando in particolare che tutti i Comuni privi di un Corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere una convenzione con il Comune polo o con altri Comuni appartenenti alla regione per l' esercizio dei compiti di polizia. Inoltre tutti i Comuni devono contribuire, su delle basi di calcolo definite dal Dipartimento, ai costi della sicurezza conseguenti all' assolvimento di compiti di Polizia di loro competenza.

Per quanto concerne il finanziamento, il Dipartimento ha spiegato che l'importo da versare dai Comuni, che intendono convenzionarsi ad un Corpo di polizia deve tener conto dei seguenti fattori:

- Costo agente di Polizia comunale (fr. 120'000.-- annui);
- Necessità di agenti per il Comune sulla base del Piano direttore Cantonale e della popolazione ivi residente al 31 dicembre di ogni anno;
- Fattori qualitativi che vanno ad aumentare il costo pro-capite per un massimo del 50%;
- Eventuali riduzioni a seguito di riversamenti cantonali.

Ai Comuni è stata presentata una tabella sulla ripartizione dei costi calcolati sulla base delle direttive del Dipartimento esposte in precedenza.

4. In data 16 ottobre 2014, i Comuni facenti parte della Regione I hanno raggiunto il consenso sul numero massimo di 28 agenti operativi esterni, rispetto ai 31 del fabbisogno teorico, fermo restando che al 1. settembre 2015 si dispone di 23 agenti, i quali formano l'82,14% sull'ideale 100% concordato quale obiettivo.
5. La convenzione ha per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Balerna ed è stipulata sulla base di un modello tipo allestita dal Dipartimento delle Istituzioni.
La Polizia del Comune di Chiasso svolgerà sul nostro territorio tutti i compiti descritti nella Sezione A allegato n° 2 della LCPol.

Quale controprestazione finanziaria il Comune di Balerna, tenuto conto delle direttive emanate dal Dipartimento, verserà a partire dal 1. settembre 2015 un importo pro capite di fr. 110.-- per abitante, ridotto ad una percentuale dell' 82,14%, ritenuto che la situazione ottimale a cui tendere, prevede un Corpo di agenti operativi esterni di 28 agenti, mentre al 1. settembre 2015 se ne possono contare 23.

Tale importo è stato calcolato come segue:

- Fabbisogno di servizi di polizia di un agente uniformato operativo sulla base della popolazione così come individuata nella Scheda R1 del Piano direttore cantonale al 31 dicembre 2013;
- Fattori quantitativi.

La convenzione prevede inoltre la possibilità di disdetta per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Per tutti gli altri dettagli vi rinviamo alla lettura della convenzione allegata in copia.

A norma dell'art. 7 RLCPol, i Comuni privi di un Corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione, nel nostro caso, con un Comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, ovvero entro il 1. settembre 2015.

L'art. 4 cpv. 4 LCPol prevede che in mancanza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del Comune interessato.

Inoltre, si pattuisce che, con l'entrata in vigore della nuova Convenzione, i costi relativi alla formazione, allo stipendio e all'istruzione di aspiranti agenti di Polizia, saranno assunti dalla Regione, attraverso il riversamento al Comune di Chiasso di un costo pro capite.

La formazione, l'istruzione e lo stipendio di un aspirante agente ammontano a fr. 118'000.--, costi assunti a oggi unicamente dal Comune di Chiasso, a vantaggio e a favore dell'intera Regione I.

Prendendo spunto anche dalle convenzioni proposte dall'altro Comune Polo del nostro Distretto, risulta il seguente calcolo: fr. 118'000.-- / 23'850 (abitanti della Regione I) = fr. 4.95 pro capite di contributo alla formazione, stipendio e istruzione di un aspirante agente.

Il termine del 1. settembre 2015 è quindi da intendersi quale termine ultimo per il nostro Comune per l'entrata in funzione della nuova organizzazione.

Entro tale data la convenzione dovrà essere stata approvata dai rispettivi Consigli Comunali e ratificata dal Consiglio di Stato.

6. Il Municipio valuta in modo positivo la conclusione della convenzione a beneficio della sicurezza dell'intera regione e in particolare del nostro territorio comunale, in modo da poter disporre di un Corpo di Polizia strutturato, in grado di adempiere tutti i compiti contemplati nella legge durante le 24 ore.

Si tratta quindi di un adeguamento ai requisiti posti dalla nuova legislazione cantonale sulla Polizia, con inizio del servizio previsto per il 1. settembre 2015.


In conclusione il Municipio, invita a ratificare la conclusione della convenzione di collaborazione con il Comune di Chiasso per quanto concerne il servizio di Polizia.

e a voler

risolvere:

- 1. È approvata la convenzione di collaborazione con il Comune di Chiasso avente per oggetto l'esercizio della competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Balerna da parte della Polizia del Comune di Chiasso.**
- 2. La convenzione entra in vigore, previa ratifica del Consiglio di Stato, con effetto al 1. settembre 2015.**

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.


Il Sindaco
Avv. Luca Pagani

PER IL MUNICIPIO




Il Segretario:
Roberto Mazzola

Allegata: convenzione

Messaggio demandato alle Commissioni della Gestione e delle Petizioni.

Convenzione tra il Comune di Chiasso e il Comune di Balerna

rappresentati dai rispettivi Municipi

avente per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Balerna da parte della Polizia del Comune polo di Chiasso

Richiamati:

- l'art. 4 della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);
- l'art. 3 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
- le istruzioni del Dipartimento delle Istituzioni distribuite a tutti i Comuni della Regione I in occasione della serata informativa del 22.10.2013;
- l'art. 107 LOC.

si conviene quanto segue:

1. Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Balerna ad opera della polizia del Comune polo di Chiasso, di cui meglio alla Sezione A dell'Allegato 2 della RLCPol, fornite sulla base del principio della parità di trattamento, sancito all'art. 2 cpv. 5 e all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol, nonché su richiesta del Municipio, le funzioni di Polizia locale secondo l'art. 107 LOC e il servizio SAD, come già attualmente.

2. Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia, il Comune di Balerna verserà al Comune di Chiasso un'indennità pecuniaria, che terrà conto:

- del fabbisogno di servizi di polizia del Comune finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo, espresso in termini di agenti e del relativo costo pro-capite;
- di elementi quantitativi e senza ponderazione degli elementi qualitativi del Comune di Balerna, che rendono necessaria la presenza e un controllo da parte della Polizia del Comune di Chiasso.

Per quanto concerne il Comune di Balerna, la base di calcolo per l'anno 2015 è la seguente:

- fabbisogno di servizi di polizia di un agente uniformato operativo sulla base della popolazione, così come individuata nella Scheda R1 del Piano Direttore Cantonale al 31 dicembre 2013;
- fattori quantitativi.

L'ammontare pro capite per le prestazioni di polizia è di fr. 110.-- all'anno. Per l'anno 2015 l'importo totale dovuto è per 3'359 abitanti, pari a fr. 369'490.-- annui al 100%, ricondotti all' 82,14% ossia fr. 303'499.--, da calcolare pro rata a partire dal 1. settembre 2015.

L'indennità verrà ricalcolata all'inizio di ogni anno sulla base dei nuovi dati della popolazione del Comune di Balerna, nonché sulla dotazione del personale operativo, al momento di 23/28. La percentuale aggiuntiva relativa ai fattori quantitativi non verrà modificata a meno che non vi saranno sul territorio del Comune di Balerna dei cambiamenti particolari e imprevedibili. Al Municipio del Comune di Chiasso e al Municipio di Balerna viene conferita una delega al fine di procedere direttamente con il ricalcolo dell'indennità.

L'indennità per le prestazioni di polizia verrà versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento al Comune di Chiasso.

L'indennità di cui sopra è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo, valendo come indice base l'indice del mese di settembre del 2015. Il primo adeguamento verrà effettuato il 1. gennaio 2017.

3. Assunzione e formazione nuovi agenti dopo l'entrata in vigore della presente convenzione

Il Comune di Balerna partecipa inoltre ai costi relativi alla formazione, allo stipendio e all'istruzione di aspiranti agenti di Polizia, in funzione di un costo pro capite di fr. 4.95 (fr. 118'000.-- : 23'850 abitanti della Regione).

4. Riversamento delle entrate

Il Comune di Chiasso riversa al Comune di Balerna l'intero importo delle contravvenzioni inflitte dagli agenti di Polizia sul suo territorio, trattenendo l'importo di fr. 10.-- per ogni procedura di multa disciplinare e di fr. 20.-- per ogni procedura in via ordinaria.

Il riversamento dell'importo di cui sopra verrà effettuato dal Comune di Chiasso al Comune di Balerna una volta all'anno, di regola entro il 30 giugno di ogni anno.

5. Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per permettere al Comando della Polizia di garantire, oltre all'implementazione del principio della parità di trattamento, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e dell'intera comunità.

A tale scopo, almeno due volte all'anno i Capidicastero di entrambi i Comuni sono tenuti a partecipare ad una riunione, organizzata dal Dicastero Sicurezza Pubblica del Comune di Chiasso, al fine di stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione. A queste riunioni prendono parte anche i Capidicastero dei Comuni facenti parte della Regione I.

6. Rendiconto

La Polizia del Comune di Chiasso redigerà alla fine di ogni anno un rendiconto sull'attività svolta da trasmettere al Comune di Balerna.

In caso di necessità, il Municipio del Comune di Balerna potrà richiedere al Comando della Polizia del Comune di Chiasso dei rapporti intermedi.

Resta riservato l'art. 8 LCPol, per cui tutte le attività della Polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio e quindi in quest'ambito le informazioni acquisite dalla Polizia comunale non possono essere trasmesse alle Autorità comunali. Lo stesso principio vale per le procedure contravvenzionali in materia di circolazione stradale.

7. Responsabilità civile e assicurazioni

Il Comune di Chiasso risponde dei danni causati dagli agenti del proprio Corpo di Polizia, sulla base della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988.

Il Comune di Chiasso provvederà a stipulare per il Corpo di Polizia le polizze assicurative specifiche del settore a favore dei suoi dipendenti.

8. Contestazioni

Giusta l'art. 6 RLCPol qualsiasi contestazione in relazione alla Convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione davanti alla Sezione Enti locali e in mancanza di una conciliazione deciderà il Consiglio di Stato in prima istanza.

9. Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo.

Nell'eventualità di trattative con le Autorità cantonali competenti relative alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 Sezione B), il Comune di Chiasso informerà in merito per tempo il Comune di Balerna e ne raccoglierà eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro capite di cui al punto 2 del presente accordo, in questo caso potrà essere opportunamente adeguata d'intesa tra le parti.

10. Durata e disdetta

La presente convenzione ha durata indeterminata; la stessa può essere disdetta da entrambe le parti per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di un anno.

11. Disposizioni finali

La presente convenzione viene sottoscritta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

12 Entrata in vigore

Prevvia ratifica da parte del Consiglio di Stato a norma dell'art. 4 cpv. 3 LCPol, la convenzione entra in vigore il 1. settembre 2015.

PER IL MUNICIPIO DI BALERNA,

il Sindaco:

il Segretario:

PER IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

il Sindaco:

il Segretario:

Approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Balerna il

Approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Chiasso il

Ratificata dalla Sezione degli Enti locali su delega del Consiglio di Stato il